



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 2 agosto 2023
Rif RM 25.07.2023 // 3498
ACS FR / Ri
C 134 / S 2435

MESSAGGIO MUNICIPALE

no. 18 – 2023

del 25 luglio 2023

relativo alla convenzione con il Comune di Acquarossa per il finanziamento e la gestione di un centro regionale di raccolta degli scarti di origine animali

Egregio signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

abbiamo il piacere di sottoporvi per approvazione la convenzione con il Comune di Acquarossa per il finanziamento e la gestione di un centro regionale di raccolta degli scarti di origine animali.

1. La raccolta e l'eliminazione dei rifiuti di origine animale

Nell'ambito della raccolta dell'eliminazione dei rifiuti di origine animale, vi sono delle competenze cantonali e dei compiti che spettano al Comune.

Secondo quanto previsto dall'Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn), all'Ufficio del veterinario cantonale competono i compiti legati alla vigilanza e al finanziamento della raccolta e dell'eliminazione dei rifiuti di origine animale sul territorio cantonale. L'ufficio vigila affinché i procedimenti per la valorizzazione dei prodotti di origine animale e lo smaltimento delle carcasse avvengano rispettando di dispositivi dell'OSOAn.

In base a questa ordinanza le carcasse di animali di piccola taglia devono essere consegnate nei centri di raccolta intermedi istituiti regionalmente. Le carcasse di animali di grossa taglia (il cui peso supera i 200kg) sono per contro raccolte da una ditta attrezzata a questo scopo.

Con un decreto esecutivo, il Consiglio di Stato ha istituito dei comprensori regionali ai quali fanno capo i Comuni per la raccolta delle carcasse.

Il Comune di Biasca è stato assegnato al comprensorio del Bellinzonese assieme ad Arbedo Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Gambarogno, Lumino, Riviera, S. Antonino e i nostri cittadini dovrebbero far capo a questo centro che si trova a Giubiasco.

Le questioni organizzative, finanziarie e amministrative sono regolate in una convenzione stipulata tra i Municipi del comprensorio e il Comune sede.

Il Comune di Acquarossa ha segnalato al Municipio la necessità di costruire una nuova cella per coprire i bisogni del comprensorio di Blenio. Considerato che già oggi molti contadini biaschesi utilizzano il loro centro con una certa regolarità, il Municipio di Acquarossa ha sondato l'interesse di Biasca a convenzionarsi con loro e a partecipare ai costi di realizzazione del nuovo centro.

Sulla base del progetto presentato e visti i costi, il Municipio di Biasca ha aderito da subito alla proposta visto che il centro è utilizzato dai nostri contadini e spesso dai nostri cittadini, ritenuta anche la maggiore vicinanza geografica ma soprattutto perché questa decisione rientra in una politica di reciproco sostegno a delle iniziative concrete che si sviluppano nella nostra regione.

2. La convenzione

La convenzione è già stata approvata dai Comuni di Acquarossa, Serravalle e Blenio nei mesi passati.

Prima di sottoporla al Consiglio comunale di Biasca, il Municipio ha dovuto ottenere l'accordo della Città di Bellinzona e di seguito quello del Dipartimento della sanità e della socialità in delega dal Consiglio di Stato.

Il testo che vi presentiamo è stato pertanto lo stesso già approvato negli altri legislativi comunali.

Premesse

Premesso che:

- *dal 01.01.1999 è in vigore la convenzione che ha permesso agli allora 17 comuni della Valle di Blenio di realizzare un centro di raccolta regionale degli scarti di origine animale in ossequio alle disposizioni federali e cantonali in materia;*
- *dopo 24 anni dalla prima convenzione si rende opportuno lo spostamento su terreno comunale e il potenziamento della struttura al fine di migliorare il servizio a tutto il comprensorio stabilito dalla presente convenzione;*
- *i Comuni di Acquarossa, Serravalle e Blenio sono disposti a rinnovare la convenzione e aggiornarla alla nuova situazione;*
- *per ragioni di comodità e vicinanza alle esigenze della propria cittadinanza anche altri comuni potranno in futuro aderire al servizio se, dopo il consenso preliminare dei municipi di Acquarossa, Blenio, Serravalle e del Dipartimento della sanità e della socialità, i propri legislativi approveranno questa convenzione.*

COMMENTO

Nessuna osservazione.

1 Comune sede

Il Comune di Acquarossa, giusta l'articolo 2 del Decreto esecutivo concernente i comprensori di raccolta degli scarti di origine animale del 12 dicembre 2018 (RS 826.120), costruirà e gestirà un nuovo centro di raccolta regionale degli scarti di origine animale sul proprio terreno al mappale no. 399 RFD quartiere Dongio.

Le caratteristiche del centro di raccolta regionale sono quelle risultanti dai piani di costruzione e dal preventivo di spesa allegati che sono parte integrante della presente convenzione.

COMMENTO

Il Comune di Acquarossa è stato definito quale Comune sede ma il progetto è stato visto e condiviso con tutti i Comuni.

2 Modalità di gestione

Per la gestione si potrà far capo alla collaborazione di terzi.

Le disposizioni di dettaglio concernenti in particolare gli orari di apertura e le modalità di consegna sono stabilite con ordinanza dal Municipio di Acquarossa e comunicate ai comuni convenzionati per l'avviso alla popolazione. Queste disposizioni, prima di entrare in vigore, necessitano dell'approvazione del Dipartimento della sanità e della socialità.

COMMENTO

Il Comune di Acquarossa gestirà la struttura e potrà avvalersi della collaborazione di terzi. Tramite apposito regolamento interno si potranno disciplinare aspetti di dettaglio quali ad esempio gli orari di apertura.

3 Utilizzo del centro di raccolta regionale

La struttura è a disposizione delle economie domestiche e delle aziende agricole che devono procedere alla consegna di animali morti o dei relativi scarti in vista del loro smaltimento. È escluso l'utilizzo da parte delle macellerie o di altre attività commerciali.

COMMENTO

L'utilizzo della struttura è riservato alle sole economie domestiche e alle aziende agricole. Sarà comunque a disposizione dei guardiacaccia per la consegna della selvaggina e dei veterinari che potranno consegnare gli animali di piccola taglia che sono stati soppressi: un servizio questo che tiene conto della sensibilità dei proprietari.

4 Riparto dei costi investimento e di gestione

I costi verranno computati annualmente e comprenderanno:

- a) i costi di gestione (stimati in circa CHF 15-18'000.00 /anno)*
- b) gli interessi dell'investimento (stimato in circa CHF 220'000.00)*
- c) l'ammortamento dell'investimento calcolato secondo le direttive in materia*

I costi di gestione annui saranno suddivisi tra i comuni convenzionati in ragione di 1/4 ciascuno. In caso di adesione di altri comuni la frazione di riparto verrà conseguentemente adattata.

Essi potranno essere oggetti di una richiesta di acconto entro il 30 giugno, pari al massimo all'80 % dei costi dell'anno precedente e di un conguaglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Adeguamenti dei contributi e del riparto dovranno essere preventivamente concordati tra il Comune sede e i Comuni convenzionati.

Eventuali aumenti degli oneri saranno riconosciuti senza particolari formalità se ritenuti giustificati o se dettati da modifiche di legge o da misure richieste dall'autorità cantonale.

Modifiche sostanziali dei contributi richiederanno invece una modifica della presente convenzione.

COMMENTO

Il riparto avverrà tenendo conto dei costi di:

- gestione: stimati tra i CHF 13'000.00 e i 15'000.00. Dopo 24 anni di gestione possiamo affermare che questo aspetto non ha mai generato problemi. La maggior capienza della struttura e la presenza di uno sportello di consegna inciderà leggermente sui costi di presenza del gestore e sui costi energetici;
- interessi: i Municipi si accorderanno sulla loro definizione (variabili, fissi, ecc): indicativamente questi costi possono essere stimati su CHF 4'400.00/anno, decrescenti;
- ammortamento: il calcolo avverrà seguendo le indicazioni di legge: indicativamente si possono quantificare in CHF 7'800.00/anno (ammortamento lineare).

5 Spese non prevedibili

Eventuali spese necessarie per la manutenzione straordinaria, per necessità rese indispensabili per lo svolgimento dell'attività, oppure dettate da modifiche di legge o da ingiunzioni dell'Autorità saranno concordate preliminarmente tra i Municipi.

COMMENTO

Nessuna osservazione.

6 Convenzionamento di altri Comuni

I Municipi dei Comuni contraenti, sentito il parere del Dipartimento della sanità e della socialità, possono autorizzare il convenzionamento di altri Comuni.

In tale caso ai nuovi Comuni si applicano tutte le disposizioni della presente convenzione e le spese verranno suddivise in parti uguali fra le attuali parti contraenti e i nuovi Comuni.

COMMENTO

Questo articolo era stato espressamente inserito dal Comune di Acquarossa in vista dell'adesione di Biasca. Si attendeva l'esito della separazione del comprensorio del Bellinzonese ma il Comune di Biasca non voleva compromettere la realizzazione del centro e pertanto in un primo momento il Comune di Acquarossa ha sottoscritto una convenzione con i Comuni del Distretto di Blenio.

7 Contestazioni

In caso di contestazioni non risolvibili per via bonale, torna applicabile la procedura prevista dagli artt. 65 e segg. della Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) del 24 settembre 2013 (RS 165.100).

COMMENTO

Nessuna osservazione.

8 Entrata in vigore, validità e disdetta

La presente convenzione, una volta approvata dai legislativi dei Comuni convenzionati, e ratificata dall'Autorità cantonale, entra in vigore a partire dal 1. gennaio 2024 per una durata di 25 anni.

Essa si rinnova automaticamente per il medesimo periodo se non viene disdetta da uno dei Comuni con preavviso di almeno un anno.

Con il consenso delle parti il termine di disdetta può essere modificato in ogni tempo.

Prima della scadenza del termine di disdetta, i Municipi possono adattare le condizioni della convenzione ad eventuali modifiche di costo o a nuove norme in materia.

La Convenzione è sottoscritta tanti esemplari originali quante sono le parti contraenti.

COMMENTO

Nessuna osservazione.

3. L'investimento

Anche se l'investimento non è fatto dal Comune di Biasca riteniamo corretto fornire delle informazioni per meglio comprendere la spesa che sarà affrontata dal Comune di Acquarossa.

Il progetto, integrato nella domanda di costruzione del capannone artigianale, prevede la formazione di un corpo annesso composto da una parte dedicata al centro raccolta delle carcasse animali, e un deposito comunale, la sistemazione esterna comprendente un piazzale pavimentato.

Il preventivo definitivo si può così riassumere:

Preventivo	Totale	Quotaparte centro carcasse
opere da impresario e canalizz.	58'500.00	34'065.00
struttura edile	118'900.00	67'773.00
cella frigorifera e aggregati	56'150.00	56'150.00
impiantistica	26'700.00	17'500.00
serramenti e rifiniture	21'600.00	9'700.00
diversi,imprevisti e arrotondamenti	23'150.00	14'055.00
sistemaz. esterna + area NU	30'000.00	19'940.00
costo del terreno	0.00	7'500.00
totale	335'000.00	226'683.00
Costo del terreno non computato nel credito	15'000.00	

4. Maggioranze richieste

L'approvazione di una convenzione (art. 193a e art. 13 cpv. 1 lett. a) LOC) richiede la maggioranza semplice.

La risoluzione dovrà essere presa a maggioranza dei votanti e dovrà raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).

5. Commissione competente

Conformemente a quanto indicato dall'articolo 10 RaLOC, il messaggio è assegnato alla Commissione delle Petizioni.

6. Relazioni con il piano finanziario 2023-2027 e con il Preventivo

La spesa per l'eliminazione delle carcasse animali è regolarmente registrato nei conti del Comune. A seguito del cambiamento di comprensorio vi potrebbero essere degli aumenti di spesa che sono comunque sostenibili per le finanze del nostro Comune.

Egregio signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

sulla base di quanto esposto nel presente messaggio, vi invitiamo a voler aderire all'annesso decreto.

Cordiali saluti.

Per il Municipio:

il Sindaco



Loris Galbusera



il Segretario



Igor Rossetti

Allegati: bozza di convenzione
disegno di decreto

Convenzione

tra il Comune di Biasca rappresentato dal suo Municipio

e

il Comune di Acquarossa, rappresentato dal suo Municipio

riguardante la costruzione e la gestione di un centro regionale di raccolta degli scarti di origine animale;

premessi che:

- dal 01.01.1999 è in vigore la convenzione che ha permesso agli allora 17 comuni della Valle di Blenio di realizzare un centro di raccolta regionale degli scarti di origine animale in ossequio alle disposizioni federali e cantonali in materia;
- dopo 24 anni dalla prima convenzione si rende opportuno lo spostamento su terreno comunale e il potenziamento della struttura al fine di migliorare il servizio a tutto il comprensorio stabilito dalla presente convenzione;
- i Comuni di Acquarossa, Serravalle e Blenio sono disposti a rinnovare la convenzione e aggiornarla alla nuova situazione;
- per ragioni di comodità e vicinanza alle esigenze della propria cittadinanza anche altri comuni potranno in futuro aderire al servizio se, dopo il consenso preliminare dei municipi di Acquarossa, Blenio, Serravalle e del Dipartimento della sanità e della socialità, i propri legislativi approveranno questa convenzione.

1 Comune sede

Il Comune di Acquarossa, giusta l'articolo 2 del Decreto esecutivo concernente i comprensori di raccolta degli scarti di origine animale del 12 dicembre 2018 (RS 826.120), costruirà e gestirà un nuovo centro di raccolta regionale degli scarti di origine animale sul proprio terreno al mappale no. 399 RFD quartiere Dongio.

Le caratteristiche del centro di raccolta regionale sono quelle risultanti dai piani di costruzione e dal preventivo di spesa allegati che sono parte integrante della presente convenzione.

2 Modalità di gestione

Per la gestione si potrà far capo alla collaborazione di terzi.

Le disposizioni di dettaglio concernenti in particolare gli orari di apertura e le modalità di consegna sono stabilite con ordinanza dal Municipio di Acquarossa e comunicate ai comuni convenzionati per l'avviso alla popolazione. Queste disposizioni, prima di entrare in vigore, necessitano dell'approvazione del Dipartimento della sanità e della socialità.

3 Utilizzo del centro di raccolta regionale

La struttura è a disposizione delle economie domestiche e delle aziende agricole che devono procedere alla consegna di animali morti o dei relativi scarti in vista del loro smaltimento. È escluso l'utilizzo da parte delle macellerie o di altre attività commerciali.

4 Riparto dei costi investimento e di gestione

I costi verranno computati annualmente e comprenderanno:

- a) i costi di gestione (stimati in circa CHF15-18'000.00 /anno);
- b) gli interessi dell'investimento (stimato in circa CHF 220'000.00);
- c) l'ammortamento dell'investimento calcolato secondo le direttive in materia.

I costi di gestione annui saranno suddivisi tra i comuni convenzionati in ragione di 1/4 ciascuno. In caso di adesione di altri comuni la frazione di riparto verrà conseguentemente adattata.

Essi potranno essere oggetti di una richiesta di acconto entro il 30 giugno, pari al massimo all'80 % dei costi dell'anno precedente e di un conguaglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Adeguamenti dei contributi e del riparto dovranno essere preventivamente concordati tra il Comune sede e i Comuni convenzionati.

Eventuali aumenti degli oneri saranno riconosciuti senza particolari formalità se ritenuti giustificati o se dettati da modifiche di legge o da misure richieste dall'autorità cantonale.

Modifiche sostanziali dei contributi richiederanno invece una modifica della presente convenzione.

5 Spese non prevedibili

Eventuali spese necessarie per la manutenzione straordinaria, per necessità rese indispensabili per lo svolgimento dell'attività, oppure dettate da modifiche di legge o da ingiunzioni dell'Autorità saranno concordate preliminarmente tra i Municipi.

6 Convenzionamento di altri Comuni

I Municipi dei Comuni contraenti, sentito il parere del Dipartimento della sanità e della socialità, possono autorizzare il convenzionamento di altri Comuni.

In tale caso ai nuovi Comuni si applicano tutte le disposizioni della presente convenzione e le spese verranno suddivise in parti uguali fra le attuali parti contraenti e i nuovi Comuni.

7 Contestazioni

In caso di contestazioni non risolubili per via bonale, torna applicabile la procedura prevista dagli artt. 65 e segg. della Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) del 24 settembre 2013 (RS 165.100).

8 Entrata in vigore, validità e disdetta

La presente convenzione, una volta approvata dai legislativi dei Comuni convenzionati, e ratificata dall'Autorità cantonale, entra in vigore a partire dal 1. gennaio 2024 per una durata di 25 anni.

Essa si rinnova automaticamente per il medesimo periodo se non viene disdetta da uno dei Comuni con preavviso di almeno un anno.

Con il consenso delle parti il termine di disdetta può essere modificato in ogni tempo.

Prima della scadenza del termine di disdetta, i Municipi possono adattare le condizioni della convenzione ad eventuali modifiche di costo o a nuove norme in materia.

La Convenzione è sottoscritta tanti esemplari originali quante sono le parti contraenti.

DECRETO

(disegno)

relativo alla convenzione con il Comune di Acquarossa per il finanziamento e la gestione di un centro regionale di raccolta degli scarti di origine animali

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale numero 18 del 25 luglio 2023

d e c r e t a:

art. 1 E' approvata la convenzione con il Comune di Acquarossa per il finanziamento e la gestione di un centro regionale di raccolta degli scarti di origine animali.